

SPETT.LE

BANCA D'ITALIA

Servizio REGOLAMENTAZIONE E ANALISI MACROPRUDENZIALE

DIVISIONE REGOLAMENTAZIONE I

ROMA

Inviato via pec a

Servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it

**DISPOSIZIONI SU ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO
DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE- OSSERVAZIONI**

Alla pagina 1 del documento: DISPOSIZIONI PRELIMINARI-destinatari, si evidenziano alla lettera m) gli Operatori di Microcredito ai sensi dell'art. 111 T.U.B. La nostra osservazione riguarda tali soggetti.

In particolare, facciamo riferimento Come previsto attualmente dalla circolare 288/2015 e suoi aggiornamenti, (Titolo III, Cap. 1, Sez. III, par. 2 Funzioni aziendali di controllo) In qualità di intermediario minore a cui crediamo che l'Operatore di Micro-credito possa essere paragonato in detto contesto (così come definiti dal Titolo IV, Capitolo 14, Sez. III, par. 2) è concesso da normativa che una sola figura possa essere responsabile dei diversi livelli di controllo, eccetto quelli di primo livello (in linea) e sinteticamente:

controlli di secondo livello distinti tra:

- controlli sulla conformità (compliance), finalizzati al presidio del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni reputazionali;
- controlli di antiriciclaggio, finalizzati al presidio del rischio di riciclaggio di finanziamento del terrorismo;
- controlli sui rischi (risk management), per il presidio e il monitoraggio dei rischi complessivi;

controlli di terzo livello:

- Revisione interna, la cui articolata attività, svolta nella più rigorosa indipendenza (ragione per cui è espressamente previsto che il responsabile internal audit sia collocato sempre alle dirette dipendenze dell'organo con funzione di supervisione strategica, collocazione ottimale ma non obbligatoria invece per i responsabili dei controlli di secondo livello), è finalizzata a verificare sia la regolarità dell'operatività che la funzionalità dei presidi adottati dall'Intermediario per la gestione di tutti i rischi connessi all'operatività, nonché la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

La parte terza del documento in consultazione: assetto dei presidi antiriciclaggio, sezione I. La funzione antiriciclaggio; 1.1.: Inquadramento organizzativo, terzo capoverso, parrebbe non confermare l'opportunità sopra evidenziata in quanto specifica che l'attribuzione della funzione antiriciclaggio non può essere assegnata alla funzione di revisione interna.

Comprendiamo che il caso è molto specifico e circostanziato, ma crediamo che un chiarimento vada espresso.